

Provincia di Biella

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua sotterranea, ad uso Produzione Beni e Servizi, mediante un pozzo in Comune di Valdengo, assentito alla ditta "COTEX S.r.l." con D.D. n° 39 del 15.01.2021. PRAT. VALDENG010.

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 39 del 15.01.2021

(omissis)

Il Dirigente/Responsabile
dell' Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

(omissis)

DETERMINA

per quanto esposto sopra e qui integralmente richiamato:

di identificare come Concessionario la società COTEX s.r.l. (c.f. 00503240020), con sede legale in Fraz. Polto n. 59/c -13855 VALDENG0 (BI), specificata in premessa;

di approvare il disciplinare inerente il rinnovo di concessione redatto ai sensi dell'art. 20 del Regolamento Regionale 10/R/2003, sottoscritto il 11.09.2020 dal Sig. Roncarolo Gaudenzio (omissis), legale rappresentante del Concessionario, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella;

di rinnovare, ai sensi dell'art. 30 del Regolamento, la concessione d'uso d'acqua pubblica identificata come pratica provinciale VALDENG010 e avente C.U.R. BI10068;

di dare atto che il disciplinare di concessione indica tra l'altro:

nelle premesse, che il corpo idrico di riferimento per gli obiettivi di qualità è il "GWB S1 - Pianura Novarese - Biellese – Vercellese";

all'art. 1: il prelievo di una portata media di l/s 1 e di una portata massima di l/s 0,76 - pari ad un volume massimo annuo di circa metri cubi 24.000, tramite un pozzo distinto al Foglio 7 mapp. 675 del Comune di Valdengo ;

all'art. 2: l'uso Produzione Beni e Servizi e Civile (Antincendio);

all'art. 10: che la durata della concessione è di 15 anni, a partire dall'11.08.2020, giorno successivo alla data di scadenza del precedente atto di concessione assentito con D.D. n° 3.189 del 11.08.2005, fatti salvi i casi di cessazione previsti dall'art. 32 del Regolamento; (omissis).

Il Dirigente Responsabile

Dr. Graziano STEVANIN

Estratto Disciplinare di concessione n. 3.124 di Rep. del 24 novembre 2020

ART. 8. RISERVE E GARANZIE DA OSSERVARSI

Il Concessionario terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo o azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Il Concessionario è tenuto all'esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

L'Autorità concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora il monitoraggio documentasse un peggioramento dello stato del corpo idrico influenzato dal prelievo, che possa compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità prescritti dall'Autorità di Bacino del Fiume Po, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

Il Concessionario si impegna a sospendere l'esercizio della derivazione ogni qualvolta si verificassero condizioni igienico ambientali tali da non consentire l'uso dell'acqua. Tali sospensioni saranno normate da eventuali Ordinanze del Sindaco del Comune di Valdengo.

Il Concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate negli articoli successivi. (omissis).

Il Responsabile del Procedimento

Dr. Marco Pozzato